

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI
ALLA 3^AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

QUESITO N.1 – pervenuto in data 03/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI096071-20

Si chiede di chiarire se:

1. Con il criterio *che Grado di complessità maggiore od uguale qualifica anche le Categorie E ed S con suddetto grado inferiore*, chiedo conferma se ci si può qualificare con servizi in E.22 il cui importo complessivo è superiore a 850.000,00 euro (somma di tutte le altre E indicate nel disciplinare) e parimenti con la Categoria S.06 con servizi superiori a 950.000,00 (somma di tutte le altre S indicate nel disciplinare)?
2. Se nei certificati di servizio non compare la recente categoria P.02, a quali categorie precedenti è riconducibile (sebbene sia di importo minimo rispetto a tutte le altre)
3. Il contributo ANAC, alla luce delle nuove disposizioni relative all'emergenza sanitaria in atto, è ancora richiesto?

RISPOSTA AL QUESITO N.1

1. Si risponde affermativamente al quesito, in quanto i casi indicati nel Quesito stesso rientrano nella seguente previsione:
Il paragrafo V.1 della Linea Guida ANAC n° 1 prevede: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando **IL GRADO DI COMPLESSITA' SIA ALMENO PARI A QUELLO DEI SERVIZI DA AFFIDARE**. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del DM 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla L. n.143/1949.

2. La categoria P.02 così come individuata nel D.M. 143/2013 non trova corrispondenza con le categorie e classi della L. 143/1949.
Pertanto, anche in conformità alle Linee Guida Anac n.1, il concorrente, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, dovrà comprovare lo svolgimento di servizi analoghi aventi ad oggetto opere di analoga identificazione; i servizi di progettazione eseguiti dovranno riguardare le tipologie descritte nella parte IV, sezione I del D.M. n. 232/1991.
Tale analogia sarà valutata sulla base del contenuto oggettivo della prestazione professionale precedentemente svolta, della destinazione funzionale e dell'identificazione delle opere. In via indicativa si individua, per la ID opera P.02, la categoria VI a) e b).

3. In risposta al quesito, si evidenzia che la Deliberazione ANAC n.289 del 01/04/2020, recante “Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005”, **DELIBERA di chiedere al Governo** l'adozione di un intervento normativo urgente che disponga l'esonero dal versamento della contribuzione prevista all'art. 1, comma 65 e comma 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020.
Pertanto, fino a quando non sarà emanata un'eventuale disposizione contraria da parte del Governo, permane, del tutto invariato, il vigente obbligo di versamento dei contributi di gara.